

# SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento  
(UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva  
94/62/CE

## Osservazioni di ANFIMA

Aprile 2023

## L'ASSOCIAZIONE

ANFIMA è l'Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini. Rappresenta i produttori di imballaggi in acciaio e alluminio: scatole per alimenti, lattine per bevande, bombolette aerosol, barattoli e secchielli per prodotti chimici, fusti da 200l. Include inoltre tappi corona, capsule e altre chiusure in metallo.

Sia l'acciaio che l'alluminio sono **Materiali Permanenti**, riciclabili infinite volte senza perdita di qualità. Possono essere utilizzati per svariate tipologie di prodotti, non soltanto imballaggi.

Aderisce a Confindustria e, in ambito europeo, a **Metal Packaging Europe** (MPE) e **SEFA** che rappresenta i produttori di fusti.

Le aziende associate producono ogni anno circa 700.000 tonnellate di imballaggi in acciaio e 25.000 in alluminio. Il 40% della produzione è destinata all'esportazione. Il fatturato complessivo del settore supera i 2 miliardi di euro.

## LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Nell'ambito degli obiettivi ambientali programmati, la Commissione Europea ha presentato il 30 novembre una proposta di Regolamento europeo per la revisione della disciplina sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR). Si tratta di un documento molto articolato, costituito da 65 articoli e 13 allegati che affrontano diversi aspetti.

ANFIMA sostiene pienamente gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, che peraltro a nostro parere non viene realmente supportata dal testo e dai contenuti del Regolamento, a cominciare da alcuni "considerando". In primo luogo va rimarcato che in base a diverse ricerche il riuso non necessariamente comporta benefici ambientali e dovrebbe essere incentivato solo per specifiche tipologie di imballaggi o di prodotti. Gli imballaggi in acciaio e alluminio sono per loro caratteristiche riciclabili all'infinito, senza perdite delle loro qualità intrinseche.

Come ben sappiamo, in Italia il sistema Conai ha permesso di giungere nel 2021 al 73% del tasso di **riciclo degli imballaggi**. Secondo una stima dei tassi di riciclo svolta dai consorzi **CIAL** e **RICREA**, nel 2022 il riciclo degli imballaggi in alluminio ha toccato il 73,6% di riciclo, con una stima riguardante le lattine per bevande superiore al 90%, mentre il riciclo degli imballaggi in acciaio ha raggiunto l'80%.

Inoltre l'obiettivo indicato di "ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi" rischia di causare effetti negativi sull'ambiente, dal momento che spesso imballaggi più leggeri sono composti da diversi materiali e di conseguenza diventano molto più difficili per non dire impossibili da riciclare.

## OSSERVAZIONI

### Riciclabilità

ANFIMA condivide la necessità di elevare i tassi di riciclo delle varie tipologie di imballaggi, e saremmo addirittura favorevoli non solo ad anticipare gli obblighi di riciclo, ma anche ad inserire nell'articolo 3 un concetto di "riciclo di alta qualità" riguardante i materiali che possono essere raccolti, separati e riciclati un numero infinito di volte mantenendo le proprietà intrinseche e con minime perdite quantitative, sostituendo realmente le materie prime nelle applicazioni in modo circolare.

Conseguentemente proponiamo di introdurre all'articolo 6 (punto 2) il concetto di "packaging altamente riciclabile" che, oltre a soddisfare i punti già indicati da a) a e), possa essere riciclato numerose volte garantendo che la materia ottenuta dal riciclo abbia le stesse caratteristiche e pari qualità della materia prima, definendo inoltre delle date precise, ad esempio il 2028 per l'art. 6.4

### Etichettatura

Riteniamo condivisibile quanto indicato all'art. 11, vale a dire la possibilità di armonizzare a livello europeo le disposizioni in materia, adattandosi alla Decisione 97/129 già operativa in Italia. Per contro chiediamo la soppressione dell'art. 4, paragrafo 5, in cui si prevede la possibilità di ulteriori prescrizioni di etichettatura per sistemi EPR o deposito cauzionale, in quanto in conflitto con un sistema uniforme e che al contrario rischierebbe di causare ostacoli alla libera circolazione delle merci.

### Obiettivi di riutilizzo e ricarica

Il riutilizzo di alcune tipologie di imballaggi può avere benefici sull'impatto ambientale, ma questo dipende da diversi fattori e non può essere valutato uniformemente.

Sarebbe a nostro parere auspicabile che tutto l'art. 26 venisse debitamente ripensato nelle modalità, valutando più approfonditamente le tipologie di uso. Per i prodotti alimentari, ad esempio, sono necessari requisiti di sicurezza e igiene alimentare, e da questo punto di vista barattoli e lattine in metallo sono gli imballaggi che permettono di conservare il cibo più a lungo e di conseguenza

riducono lo spreco alimentare. Analogamente secchielli, fusti e fustini sono imballaggi per prodotti chimici e merci pericolose che garantiscono elevatissimi standard di sicurezza.

Secondo uno [studio](#) elaborato da Conai, nel 2021 sono stati riutilizzati imballaggi in acciaio per un totale di circa 385.000 tonnellate, di cui peraltro meno del 10% relativo a prodotti alimentari. Analogamente le 38.000 tonnellate di imballaggi in alluminio riutilizzati sono tutti relativi a prodotti non alimentari.

Va anche aggiunto che il presupposto del riutilizzo come migliore soluzione ambientale non tiene alle volte conto delle evoluzioni tecnologiche. Secondo uno [studio](#) pubblicato lo scorso anno dalla nostra associazione europea Metal Packaging Europe, l'emissione di gas serra delle lattine in alluminio per bevande è calato del 50% dal 2006 al 2018. Analogamente la riduzione dal 2000 al 2018 per i contenitori per alimenti e per prodotti chimici è stata superiore al 30%, poco sotto al 20% per le bombolette aerosol, addirittura sopra il 40% per tappi e coperchi.

A queste considerazioni, si noti che il testo del Regolamento presenta punti quanto meno confusi e che andrebbero rivisti. Tanto per restare all'art. 26, in tre punti (7, 12, 13) si citano tra gli imballaggi di trasporto i fusti, ma anche secchi e taniche, cosa che è evidentemente sbagliata.

## CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo che una cancellazione dell'articolo 26 sarebbe sotto molti aspetti la soluzione migliore. Siamo peraltro consapevoli del fatto che potrebbero esservi ostacoli da parte di altri Paesi dell'Unione Europea e pertanto siamo disposti a valutare soluzioni alternative, ad esempio l'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento degli imballaggi che permettano di limitare lo spreco alimentare, che garantiscano la sicurezza dei cibi, la salute dei cittadini, quelli utilizzati per il trasporto di merci pericolose oppure, come alternativa, quelli considerati come altamente riciclabili.